



Sent. n. 1/2025/G

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9046/G del registro di Segreteria, proposto da XXX, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Angelo Luongo e presso lo studio di questo in Rimini, alla via Ugo Bassi, n. 15, elettivamente domiciliata;

contro il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza;

avverso il decreto n. 18003 dell'8/11/2023 emesso dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza di diniego di trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità di guerra quale orfana maggiorenne ed inabile a qualsiasi proficuo lavoro.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 20 gennaio 2025, con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, l'avv. Angelo Luongo per la ricorrente, e la dott.ssa Rosanna Arenella per il MEF;

premesso in

FATTO

Con atto di ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 18/12/2023, successivamente notificato a controparte con allegato decreto di fissazione di udienza, l'odierna ricorrente impugnava il decreto n. 18003 dell'8/11/2023 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza, che aveva denegato la reversibilità della pensione privilegiata di guerra quale orfana del padre XXX, soldato deceduto in Potenza il 23/03/2021, e, ritenendo che le infermità diagnosticate, come da documentazione allegata, costituissero «...un complesso del tutto invalidante quale causa di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro...», chiedeva il riconoscimento del trattamento pensionistico di guerra indiretto, oltre interessi e rivalutazione e vittoria di spese legali.

Dalla documentazione agli atti si evince che, divenuta orfana del proprio padre all'età di 68 anni, l'odierna ricorrente in data 5/07/2022 avanzava domanda per il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato quale orfana di guerra; in data 25/10/2023 la stessa era giudicata dalla CMV di Potenza non inabile a qualsiasi proficuo lavoro; conseguentemente, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza, con il suddetto provvedimento n. 18003 dell'8/11/2023, rigettava la domanda di trattamento pensionistico di guerra.

Il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza, dopo aver provveduto in data 12/01/2024 al deposito del fascicolo amministrativo, si costituiva in giudizio depositando il 27/02/2024 memoria difensiva con la quale rappresentava che nell'adozione del provvedimento di diniego si era adeguata al parere, vincolante per l'amministrazione procedente, reso dalla Commissione Medica di Verifica di Potenza, che aveva ritenuto insussistente il requisito sanitario dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, previsto dall'articolo 45 del D.P.R.

915/1978. Conseguentemente, l'amministrazione chiedeva che il ricorso fosse rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

All'esito della udienza del 13/5/2024, con ordinanza n. 6/2024/G si affidava al C.M.L., operante presso l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, il compito di redigere Relazione di perizia medico legale finalizzata a chiarire, previa visita diretta della ricorrente, se la stessa potesse ritenersi inabile a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell'art. 45, D.P.R. n. 915/1978, specificandone in tal caso la decorrenza, e fornendo ogni altro elemento utile per la decisione della controversia.

Il C.M.L. incaricato provvedeva, in data 18/11/2024, a depositare la propria Relazione consulenziale nelle cui conclusioni riteneva che il quadro clinico della ricorrente fosse idoneo ad integrare il requisito sanitario per il riconoscimento della inabilità a qualsiasi proficuo lavoro sin dalla data del decesso del titolare del beneficio pensionistico chiesto in reversibilità.

Con memoria difensiva del 5/12/2024 l'avv. Luongo, difensore della ricorrente, tenuto conto delle conclusioni del predetto parere, chiedeva *«il riconoscimento del trattamento pensionistico indiretto in favore della ricorrente orfana XXX, corrispondente alla reversibilità della pensione di 1^a cat. + superinvalidità Tab. E lett. H, (di cui era titolare il dante causa XXX), comprensiva dell'assegno di maggiorazione ed ulteriori assegni integrativi spettanti, a far tempo dal 24/11/2021, quale primo giorno successivo alla data del decesso del precitato dante causa, avvenuto il 23/03/2021, in conformità con quanto proposto dall'interpellato CML dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza nel parere reso il 14/11/2024»*, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e

spese legali.

Con memoria depositata l'11/12/2024 il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza/Matera, ritenendo inattendibile il parere del CTU per le argomentazioni di seguito esposte nella parte in diritto, chiedeva che il ricorso fosse rigettato, con vittoria di spese.

Con memoria integrativa del 16/12/2024, l'avv. Luongo, con riferimento all'ulteriore requisito, del possesso di un reddito inferiore ai limiti previsti dall'art. 70 del D.P.R. 915/78 e successive modificazioni, evidenziava «...*che la ricorrente, in quanto mai occupata, non ha beneficiato dei relativi trattamenti pensionistici, ed ha goduto semplicemente dell'assegno sociale n. 07079392 sede 6400, dell'attuale importo di € 534,41 mensili, quale previsto in favore di cittadini ultrasessantasettenni in condizioni economiche disagiate*», allegando la relativa documentazione INPS.

In sede di udienza dibattimentale l'avv. Luongo richiamava le favorevoli conclusioni del parere medico legale reso dal C.M.L. dell'Azienda Ospedaliera San Carlo, precisava che la propria assistita rispetta il requisito reddituale previsto dall'art. 70 del d.p.r. n. 915/1978 ed insisteva per l'accoglimento delle domande formulate. La dott.ssa Arenella si riportava agli scritti difensivi del MEF e si opponeva alla retrodatazione del richiesto beneficio previdenziale alla data del decesso del dante causa eccependone la mancanza dei presupposti. In replica, l'avv. Luongo insisteva per l'accoglimento della domanda dalla data del predetto decesso.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso appare meritevole di accoglimento nei limiti di quanto di seguito

indicato.

Il trattamento pensionistico di guerra agli orfani maggiorenni del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra trova disciplina agli artt. 45 e 70 del D.P.R. n. 915/1978; l'insorgenza del relativo diritto è subordinata alla contemporanea sussistenza in capo al richiedente di due presupposti specificamente previsti dalle vigenti disposizioni, e cioè, una condizione sanitaria di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e il possesso di un reddito annuo complessivo inferiore ai limiti annualmente fissati con circolari del MEF.

Incontestato dall'amministrazione resistente il fatto che la ricorrente si trovi nelle condizioni economiche di cui all'art. 70 del D.P.R. 915/1978, con riferimento al requisito sanitario, l'approfondimento istruttorio, svolto dal C.M.L. dell'Ospedale San Carlo di Potenza nel rispetto delle garanzie del contraddittorio previste nella disciplina della corretta formazione dell'attività consulenziale, alla luce degli espletati accertamenti, clinici e documentali, ha evidenziato come la ricorrente, *«...all'atto di presentazione della domanda di reversibilità di pensione di guerra ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 915/1978, presentava un quadro clinico di rilevante gravità, caratterizzato da esiti di poliomielite agli arti inferiori, grave piede torto congenito, artrosi secondaria diffusa dei piedi e delle caviglie, gonartrosi bilaterale, discartrosi del rachide lombo-sacrale, esiti di osteomielite diffusa del V metatarso del piede sinistro, cardiopatia ipertensiva e diabete mellito di tipo II»*.

Con riferimento alle predette patologie, nella bozza di parere redatta il 18/6/2024, e trasmesso alle parti per la presentazione di eventuali osservazioni, si evidenziava:

- che *«La poliomielite, in primis, costituisce un quadro clinico di notevole*

gravità, caratterizzato da alterazioni neurologiche che interessano prevalentemente gli arti inferiori e sono responsabili dell'insorgenza di paralisi di variabile entità, fino a poter compromettere la motilità e, dunque, la funzione deambulatoria. Tale complesso quadro patologico risulta vieppiù aggravato dall'artrosi secondaria diffusa dei piedi, con articolarietà limitata già ai primi gradi, nonché dagli esiti di osteomielite del V metatarso, responsabile di alterazioni anatomiche e funzionali del piede. compromettendo dunque la globale funzionalità degli arti inferiori.

Nel caso oggetto del presente accertamento, quindi, risulta del tutto abolita la capacità della Sig.ra XXX di deambulare autonomamente, tanto da rendere necessario il ricorso ad appoggio esterno ed a sedia a rotelle, impedendo, di fatto, qualsivoglia spostamento autonomo»;

- che, a quanto detto, deve aggiungersi «...il complesso quadro plurimorboso dalla quale la Sig. ra XXX risulta affetta, caratterizzato da cardiopatia ipertensiva e diabete mellito di tipo II, che limita grandemente la capacità lavorativa della perizianda, la quale riscontra marcate difficoltà nell'espletamento delle più semplici incombenze della vita quotidiana, alle quali non è in grado di assolvere autonomamente stante le gravi limitazioni funzionali muscolo-scheletriche ed articolari a carico del rachide e soprattutto degli arti inferiori, che la obbligano alla posizione assisa, con conseguenti ripercussioni sia sulla motilità e sulla capacità di effettuare qualsivoglia spostamento in autonomia. Inoltre, si ritiene opportuno sottolineare che, dall'anamnesi effettuata, rinviene che la Sig.ra XXX possieda come titolo di studio la licenza media e che non abbia mai svolto alcuna attività lavorativa, pertanto risulta difficilmente collocabile...» in specifiche categorie di profili professionali».

Il CML, pertanto, concludeva evidenziando:

- che «...dalla disamina documentale emerge chiaramente che all'epoca del giudizio espresso dalla CMV con verbale datato 25.10.2023 la Sig.ra XXX presentasse una condizione di compromissione completa della capacità lavorativa, tanto da potersi considerare inabile allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro»;

- che il descritto quadro clinico, «...già severo e da considerarsi massimale nella sua disfunzionalità rispetto all'abilità a qualsiasi attività lavorativa della Sig.ra XXX, risulta ulteriormente aggravatosi all'esito degli odierni accertamenti perché contraddistinto da ulteriore riduzione delle autonomie globali»;

- che «Dalla disamina documentale emerge chiaramente che all'epoca del giudizio espresso dalla CMV con verbale datato 25.10.2023 la Sig.ra XXX presentasse una condizione di compromissione totale della capacità lavorativa tale da poter determinare una inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro».

A seguito delle osservazioni presentate dal legale di parte ricorrente, con missiva del 24/10/2024, nella stesura definitiva della relazione del 12/11/2024 il CML precisava, tra l'altro, che nello schema di relazione si era inteso riformare il giudizio, ritenuto erroneo, espresso dalla CMV in data 25/10/2023, che «negava la sussistenza dell'incapacità a qualunque proficuo lavoro a far capo dalla data di godimento del beneficio pensionistico di guerra indiretto e di reversibilità invocato (coincidente, appunto, con la data del decesso del genitore titolare del beneficio pensionistico di guerra in questione, ossia a far capo dalla data del 23/3/2021 indicata in atti)».

Si evidenziava, sul punto, tra l'altro che in tale ultima data «...sussisteva una

condizione clinica addirittura più grave di quella rilevata in occasione degli accertamenti sanitari espletati dalla CMV, in data 25/10/2023..., e poi da questo Collegio medico in data 17/9/2024, poiché gravata dalla sussistenza di un processo osteomielitico di piede in fase attiva. non ancora consolidata nei suoi ulteriori esiti invalidanti concorrenti sul quadro clinico generale, ma certamente più consistente nei suoi riverberi menomativi rispetto ai suoi stessi esiti.

Del resto, la sostanza della riforma del giudizio della CMV operata da questo Collegio nello schema di relazione già prodotto e della sua precisazione odierna verte sul medesimo assunto di dottrina e giurisprudenza secondo cui l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, di cui alle norme regolanti la pensione privilegiata di guerra indiretta e di reversibilità, non si concretizza esclusivamente nel riscontro di menomazioni a carattere altamente invalidante potendo altresì essere configurata da status sanitario anche non particolarmente rilevante ma tale da impedire o rendere estremamente difficoltosa una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa...».

Si concludeva, definitivamente, ritenendo che il descritto quadro clinico fosse «...nella sostanza già presente come tale alla data del 23/3/2021, epoca del decesso del titolare del beneficio pensionistico di guerra oggetto di domanda di pensione indiretta di reversibilità da parte della Sig.ra XXX» e fosse «...idoneo ad integrare il requisito sanitario per il riconoscimento della inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, sin dalla data 23/3/2021, epoca del decesso del titolare del beneficio pensionistico chiesto in reversibilità».

Con memoria depositata l'11/12/2024 il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza/Matera riteneva non condivisibili le conclusioni alle quali è giunto il CTU, in particolare nella parte in cui «... ha inteso estendere l'arco

temporale per il riconoscimento dello stato di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro sin dalla data del decesso del dante causa» e, quindi, alla data del 23/03/2021, anteriore a quella di presentazione della domanda amministrativa risalente al 06/07/2022.

Ritenendo, pertanto, che «... il C.M.L. non abbia seguito la regola della valutazione dell'infermità alla data della domanda con decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della stessa, avvalendosi della facoltà di discostarsene», si è rimarcato «... che nella legislazione in materia di pensioni di guerra, trattandosi di procedimenti ad iniziativa di parte, vige il principio generale per cui il trattamento pensionistico decorre dalla data di presentazione della domanda e, più precisamente, con riferimento alla decorrenza economica del beneficio economico, dal primo giorno del mese successivo».

Si è, infine, evidenziato «... che la data del decesso del dante causa e/o quella della domanda da parte dell'interessata hanno particolare importanza non solo ai fini di un corretto inquadramento medico legale circa l'insorgenza/decorrenza del giudizio di inabilità a proficuo lavoro ma anche per gli importanti risvolti amministrativi sulla decorrenza e/o eventuali prescrizioni del trattamento economico (cfr., in particolare, articolo 100 Testo Unico D.P.R. 915/78)».

Rilevato che, in considerazione delle questioni eminentemente tecniche, di carattere medico-legale, che caratterizzano i giudizi della tipologia all'esame, va riconosciuta particolare valenza ai pareri espressi dagli organi di consulenza, questo Giudice ritiene di poter condividere quanto espresso nel surriferito esaustivo e motivato parere. La ricostruzione e l'analisi dei fatti compiuta dal

CML interpellato ha posto, in definitiva, in evidenza la sussistenza dei richiesti profili sanitari della inabilità a qualsiasi proficuo lavoro.

Ai sensi degli artt. 54 e 100 del D.P.R. n. 915/1978, essendo stata la domanda presentata oltre il termine annuale ivi previsto, la decorrenza del richiesto diritto deve essere individuata, non nel primo giorno successivo alla data del decesso del dante causa, come richiesto da parte attorea, ma nel primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Conclusivamente, per i motivi anzidetti, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente al trattamento pensionistico indiretto, corrispondente alla reversibilità della pensione di cui era titolare il dante causa XXXAngelo, a decorrere dal 1° agosto 2022, con gli interessi legali da ogni singolo rateo pensionistico e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Le spese, parzialmente compensate in considerazione della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa e del non integrale accoglimento della domanda attorea, si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e condanna il MEF al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura complessiva di € 500,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 20 gennaio 2025.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30

giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Rocco LOTITO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 20 gennaio 2025

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott. Alfonso INGENITO